



sicurezza lavoro s.r.l.
C.so Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011/577.87.11 - Fax 011/577.87.77
E-mail info@sicurezzalavoro.com
www.sicurezzalavoro.com



Torino, 29 Settembre 2009

CIRCOLARE n° 07/09-RO/GC

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI LE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il D.Lgs. 106/2009 ha introdotto numerose e importanti modifiche al "testo unico" sulla sicurezza .

Qui di seguito riportiamo le più importanti di tali modifiche, suddividendole in 2 gruppi: sorveglianza sanitaria e sicurezza.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Art. 18 Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro la scadenza prevista dal programma di sorveglianza sanitaria e deve comunicare tempestivamente al medico competente le cessazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti.
- Art. 25 Le cartelle sanitarie devono essere conservate – salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati – in un luogo concordato fra medico competente e Datore di Lavoro.
- Art. 25 Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e gli fornisce le informazioni necessarie per la sua conservazione. La cartella originale va conservata dal Datore di Lavoro per almeno 10 anni (salvo casi specifici come per i cancerogeni).
- Art. 28 Per la valutazione dello stress-lavoro correlato verranno rese note modalità specifiche. L'obbligo di valutazione viene quindi rimandato a dopo la pubblicazione di tali modalità, ma comunque – in ogni caso – non oltre il 1° Agosto 2010.
- Art. 41 Le visite mediche preassuntive possono di nuovo essere svolte.



sicurezza lavoro s.r.l.

- Art. 41 Le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcool dipendenza verranno riviste entro il 31 Dicembre 2009 (si spera con semplificazione delle complesse modalità attualmente in vigore).
- Art. 42 In caso di inidoneità alla mansione specifica decretata dal medico competente, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore a mansioni equivalenti oppure – se non è possibile – a mansioni inferiori, garantendo però il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

SICUREZZA

- Art. 16 Il Datore di Lavoro può delegare le sue funzioni a persona dotata dei necessari requisiti di professionalità. A sua volta questa persona delegata può delegare ad altri specifiche funzioni. Quest'ultimo non può più delegare altri. In ogni caso resta in capo ai deleganti l'obbligo di vigilanza.
- Art. 18 Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere consegnato al rappresentante dei lavoratori che lo richieda, ma può essere consultato esclusivamente in azienda.
- Art. 18 L'obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni anche di un solo giorno, oltre quello dell'evento, è rimandato a dopo la pubblicazione dell'apposito decreto.
- Art. 18 Viene confermato l'obbligo di comunicare all'INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori (se già eletto o designato).
- Art. 26 Fermo restando l'obbligo di valutare concretamente i rischi da interferenza in caso di appalti, l'obbligo di redazione scritta del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) non sussiste per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, per i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, salvo rischi particolarmente gravi.
- Art. 28 Se il Documento di Valutazione dei Rischi è sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Rappresentante dei lavoratori e del Medico Competente, la sua data risulta certa
- Art. 28 In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, ma può redigere il relativo documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.
- Art. 29 In caso di modifiche significative del processo produttivo o a seguito di infortuni significativi la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata. L'aggiornamento per iscritto del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere redatto entro 30 giorni.



sicurezza lavoro s.r.l.

- Art. 34 Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi solo nelle aziende con massimo 5 lavoratori e solo se ha frequentato gli specifici corsi di formazione.
- Art. 37 Non solo i preposti ma anche i dirigenti devono frequentare appositi e specifici corsi di formazione riguardanti in particolare i principali soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza e loro responsabilità, l'individuazione dei rischi, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
- Art. 37 Si ribadisce che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e senza nessun aggravio economico per loro.
- Art. 43 Si ribadisce che il Datore di Lavoro deve garantire la presenza e l'efficacia di idonei dispositivi antincendio.
- Art. 62 Si intende per "luoghi di lavoro" i luoghi comunque accessibili al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, purché di pertinenza dell'azienda.

Questo primo esame del decreto non è esaustivo e riguarda soltanto gli aspetti salienti. Per ogni approfondimento si faccia quindi riferimento al testo di legge originale.

I medici e i tecnici di Sicurezza Lavoro restano comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.

Ing. Gerardo Carrillo